



SENT. 52/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita Loreto Presidente

Ida Contino Consigliere

Roberto Rizzi Consigliere

Nicola Ruggiero Consigliere

Maria Cristina Razzano Consigliere -relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 61213 nel Registro di Segreteria

promosso da PUTORTÌ Francesco, nato a Roma il 7.12.1968 e ivi

residente in via Anicia n. 23, codice fiscale PTR FNC 68T07 H501B,

rappresentato e difeso, giusta mandato in calce del presente atto di

appello, dall'avv. Carmen LORUSSO, presso il cui studio in Roma,

via Avicenna n. 101, è elettivamente domiciliato ai seguenti indirizzi

p.e.c. avvlorusscarmen@pec.giuffre.it e/o avv.c.lorusso@gmail.com

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI

avverso

la sentenza n. 603/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione

Lazio, depositata in data 25 settembre 2023.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 7 novembre 2024, con



l'assistenza del Segretario dott.ssa Eliana Giorgiantoni, la relatrice dott.ssa Maria Cristina Razzano, l'Avv. Carmen Lorusso per l'appellante e il rappresentante della Procura generale nella persona del V.P.G. dott.ssa Giulia De Franciscis.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza appellata la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio ha condannato il dott. Putortì – in qualità di Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato - Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cassino - al pagamento dell'importo di euro 3.525,00, già comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali e spese di giustizia, a titolo di danno erariale cagionato al Ministero dell'Interno, in relazione all'illecito utilizzo dell'autovettura di servizio, assegnata al Commissariato di Cassino, per scopi personali.

Con atto depositato in data 4 dicembre 2023 ha interposto appello il soccombente il quale lamenta:

1) *“erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione”*.

Rimarca l'appellante che, nell'ottobre 2014, il Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Cassino aveva inviato una comunicazione al Requirente contabile in ordine al procedimento penale promosso nei confronti del Putortì e del possibile danno erariale connesso ai fatti contestatigli. A tale data dovrebbe, dunque, essere ancorato il



computo del termine prescrizione.

2) *“erronea valutazione di sussistenza del danno erariale”.*

La responsabilità erariale del Putorti non sarebbe stata definitivamente provata, atteso che – da un lato – il giudizio penale si sarebbe concluso con la dichiarazione di prescrizione del reato ascritto e – dall’altro – l’azione sarebbe stata promossa facendo riferimento a tratte e percorsi indicati nelle relazioni della Questura di Roma diverse e ulteriori rispetto a quanto contestato in sede penale.

3) *“erronea valutazione dell’elemento psicologico”.*

L’appellante assume erronea la sentenza nella parte in cui addebita la contestazione del dolo, ritenendo che – viceversa – dovrebbe considerarsi il carattere momentaneo dell’uso privato, tale da non compromettere in alcun modo l’efficienza e operatività dell’amministrazione di appartenenza.

Conclude per l’accoglimento del gravame e la rivalsa delle spese del doppio grado.

Con atto pervenuto in data 18 ottobre 2024, ha depositato le proprie conclusioni la Procura generale, contestando i motivi di gravame alla luce delle condivise argomentazioni della sentenza di primo grado e dell’ampio corredo documentale, chiedendone la reiezione.

All’udienza odierna, come da verbale in atti, il magistrato relatore ha rilevato e il Collegio ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione pregiudiziale di rito relativa al difetto di abilitazione al patrocinio dinanzi alle Magistrature superiori in capo alla



procuratrice costituita per l'appellante. L'Avv. Lorusso ha chiesto un rinvio per la costituzione di un avvocato cassazionista; il p.m. si è opposta al rinvio, rilevando l'insanabilità del vizio. Sentite le parti presenti, che hanno confermato le conclusioni rassegnate in atti, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. L'appello è inammissibile.

Come da giurisprudenza consolidata anche di questa Sezione (*ex multis*, Sez. II centr.app. 606/2022; 180/2023; 32/2024; 64/2024), ai sensi dell'art. 28 c.g.c., nei giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite della Corte di conti è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori; il successivo art.190 comma 3 c.g.c. stabilisce che l'appello deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione. Da tale previsione discende, per costante giurisprudenza (cfr. Cass. n. 17317/2020), che la citazione in appello non sottoscritta da un legale abilitato è da ritenersi inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio, essendo insanabilmente viziato il gravame prodotto da un soggetto sfornito dello *ius postulandi* dinanzi alla Sezione di appello adita (conforme, anche Sez. III centr. app. n. 497/2023).

Nel caso di specie, l'appello risulta sottoscritto dall'Avv. Carmen Lorusso che, alla stregua delle verifiche effettuate dalla Segreteria



SENT. 52/2025

della Sezione e come ammesso dalla stessa in udienza, è risultata non iscritta nell'apposito Albo dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione. Il vizio extraformale non è sanabile neppure mediante rinnovazione del gravame a mezzo di nuovo difensore iscritto al detto Albo, che in ogni caso risulterebbe tardivamente proposto.

2. L'appello è inammissibile. Le spese di lite possono essere compensate, trattandosi di questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 31 c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, dichiara l'appello inammissibile e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott.ssa Rita Loreto)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il

12 MARZO 2025

p. il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco